



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 11 dicembre 1997

Deliberazione n. 26/97

**OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 19 DEL 9 NOVEMBRE 1995 (art. 17, comma 6-ter e art. 18, comma 10 della legge 19 maggio 1989, n. 183).**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

**PREMESSO CHE**

- il territorio del bacino del Po (interessante le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna) è stato istituito come bacino di rilievo nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L. 19 maggio 1989, n. 183;

- l'art.17 della L. 19 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 12 della L. 4 dicembre 1993, n. 493, al comma 6-ter prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che devono costituire fasi interrelate, rispetto ai contenuti del piano di bacino, di cui al richiamato art. 17, comma 3 nelle lettere da a) a s), garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

- con deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995 del Comitato Istituzionale di questa Autorità è stato delineato un programma di redazione del piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali, ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della L. 19 maggio 1989, n. 183 e che detta delibera ha, tra l'altro, individuato l'esigenza di adottare nel breve periodo, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino e alle priorità connesse con le necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli anni 1993, 1994 e 1995, il presente Piano stralcio di bacino relativo alle fasce fluviali;



- la L. 5 gennaio 1994, n. 37: "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche" specifica che compete ai piani di bacino indicare le direttive alle quali devono uniformarsi le Commissioni Provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua pubbliche per determinare modalità di uso e forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali compatibili con la tutela naturale e ambientale dei beni considerati;

- ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L. 21 gennaio 1995, n. 22: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994" il Comitato Istituzionale ha approvato in data 10 maggio 1995 il "Piano Stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione"- chiamato brevemente PS 45 - in cui, con riferimento all'intera asta principale del Po e, nel sottobacino idrografico del Tanaro, alle aste del Tanaro, del Belbo e del Bormida, vengono individuate le linee generali di intervento per l'assetto idraulico e per la difesa dalle piene e i relativi progetti di attuazione ad un primo livello di definizione;

- con la deliberazione n. 10 del 10 maggio 1995 del Comitato Istituzionale sono state adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis della L. 19 maggio 1989, n. 183, misure temporanee di salvaguardia sulle aree inondate nel corso della piena straordinaria del novembre 1994 lungo l'asta del fiume Po, tra Torino e il confine con la Regione Emilia-Romagna, e lungo le aste dei fiumi Tanaro, Belbo e Bormida;

- con la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 20 del 9 novembre 1995: "Direttive in materia di attività estrattiva nelle aree fluviali del bacino del Po" sono stati approvati indirizzi di regolamentazione delle attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po e con la "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po", che costituisce l'allegato IV delle Norme di Attuazione del presente Piano Stralcio, sono state aggiornate le direttive tecniche concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni di progettazione degli interventi di manutenzione e di formulazione dei programmi triennali, definendo in particolare le specifiche di progettazione degli interventi di manutenzione che comportino asportazione di materiali inerti dall'alveo e i criteri di inserimento degli stessi nei programmi triennali;

#### **PRESO ATTO CHE**

- con deliberazione n. 1 del 5 febbraio 1996 il Comitato Istituzionale ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L. 19 maggio 1989, n. 183, il "Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali" costituito dai seguenti elaborati:

- a) n. 135 tavole grafiche alla scala 1:25.000 e n. 17 Tavole grafiche in scala 1:10.000 di delimitazione delle Fasce Fluviali;
- b) Norme di Attuazione del Piano e relativi allegati;
- c) Relazione tecnica.

- dell'adozione del progetto di piano è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996 e nei Bollettini Ufficiali delle regioni interessate con la precisazione dei tempi, luoghi, modalità, ove chiunque poteva prendere visione degli elaborati e



consultare la documentazione e che il progetto di piano e la relativa documentazione sono stati depositati presso le sedi delle regioni e delle province interessate rimanendo disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale;

- il progetto di piano è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della L. 19 maggio 1989, n. 183, in data 29 febbraio 1996 e ritrasmesso il 12 aprile 1996 al disciolto Comitato Nazionale per la Difesa del Suolo che ha trasmesso le proprie osservazioni in data 14 luglio 1997;

- il Comitato Nazionale per la Difesa del Suolo ha valutato, nelle proprie osservazioni, il progetto di Piano conforme agli obiettivi e alle finalità della L. 19 maggio 1989, n. 183 nonché ai criteri e agli indirizzi contenuti nel D.P.R. 18 luglio 1995. "Approvazione atto di coordinamento concernente i criteri per la redazione del Piano di Bacino" e ha richiesto che in sede di adozione definitiva l'Autorità di bacino valutasse la compatibilità tra il metodo utilizzato per la delimitazione delle fasce A, B e C e quello indicato dal decreto 14 febbraio 1997: "Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione da parte delle Regioni delle aree a rischio idrogeologico";

- questa Autorità di bacino ha valutato, attraverso la predisposizione di uno specifico documento di studio denominato "Compatibilità tra il metodo di delimitazione delle fasce fluviali del progetto di Piano e quello indicato dal Decreto 14 febbraio 1997 del Ministero Lavori Pubblici", la compatibilità, relativamente alla delimitazione delle fasce fluviali, tra i metodi richiamati al precedente capoverso in quanto sostanzialmente equivalenti;

- le Regioni hanno provveduto a pubblicare sui propri Bollettini Ufficiali i termini relativi all'adozione del suddetto Progetto di Piano Stralcio e alle modalità di presentazione delle osservazioni;

- le Regioni si sono espresse sulle osservazioni e hanno formulato il parere sul Progetto di Piano Stralcio con i provvedimenti di seguito elencati:

- Regione Piemonte: deliberazione del Consiglio Regionale n. 384/C.R.8948 del 18 giugno 1997: "Esame e controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Progetto di Piano Stralcio Fasce Fluviali" e deliberazione del Consiglio regionale 385/C.R.8949 del 18 giugno 1996: "Progetto di Piano Stralcio Fasce Fluviali: espressione del parere regionale ai sensi dell'art. 18, comma 9, legge 18 maggio 1989, n. 183";

- Regione Lombardia: deliberazione della Giunta Regionale n. 25557 del 28 febbraio 1997: "Esame delle osservazioni pervenute al progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e formulazione del parere sul progetto di piano stesso, formulato ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L. 183/89;

- Regione Emilia-Romagna: deliberazione del Consiglio Regionale n. 631 del 4 giugno 1997: "Parere in merito al Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali



del bacino del Po e di valutazione sulle osservazioni relative, resi ai sensi dell'art. 18 della L. 183/89”;

- Regione Valle d'Aosta: deliberazione della Giunta Regionale n. 653 del 3 marzo 1997: "Formulazione del parere relativo alle osservazioni avanzate sul Progetto di Piano Stralcio Fasce Fluviali ai sensi della L. 183/89”;

- Regione Veneto: deliberazione del Consiglio Regionale n. 27 del 30 aprile 1997: "Autorità di bacino del fiume Po: Piano Stralcio Fasce Fluviali. Parere di competenza regionale.”

- Provincia Autonoma di Trento: deliberazione della Provincia Autonoma di Trento n. 7697 del 18 luglio 1997: "Parere in merito al progetto di Piano stralcio delle fasce fluviali del bacino del Po”.

### CONSIDERATO

- che a seguito dei pareri espressi dalle Regioni è stata predisposta la versione definitiva del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali contenente le modifiche normative e cartografiche enunciate nella relazione allegata alla presente deliberazione, per farne parte integrante (allegato 1), denominata: "Quadro dei pareri espressi dalle regioni e predisposizione degli elaborati finali ai sensi dell'art. 18, commi 9 e 10, della L. 183/89”;

- che dalla data di approvazione del presente Piano Stralcio e fino all'attuazione dei provvedimenti nel settore urbanistico di cui all'art. 17, comma 6 della L. 19 maggio 1989, n. 183, si ritiene di dichiarare, ai sensi del medesimo art. 17, comma 5, di carattere immediatamente vincolante le prescrizioni contenute nelle seguenti norme: art. 6, comma 2 lettere a) e b); art. 7, comma 2; art. 15; art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6;

- la necessità di garantire adeguata salvaguardia alle aree interessate dal presente Piano Stralcio anche a modifica della precedente deliberazione del Comitato Istituzionale n. 10 del 10 maggio 1995 con l'applicazione delle misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6 bis della L. 19 maggio 1989, n. 183, relativamente alle prescrizioni di cui alle seguenti norme: art. 6, comma 2 lettere a) e b); art. 7, comma 2; art. 15; art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Da quanto premesso e considerato, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po

### DELIBERA

#### ART. 1

E' adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della L. 19 maggio 1989, n. 183, il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali allegato alla presente deliberazione e costituito dai seguenti elaborati: a) n. 135 Tavole Grafiche in scala 1:25.000 e n. 17 Tavole Grafiche in scala 1:10.000 di delimitazione delle Fasce Fluviali; b) Relazione tecnica; c) Norme di Attuazione del Piano, e relativi allegati:

- allegato 1: "Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali”;



- allegato 2: "Comuni interessati dalla fasce A e B";
- allegato 3: "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali";
- allegato 4: "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po".

## ART. 2

Sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5 della L. 19 maggio 1989, n. 183, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme: art. 6, comma 2 lettere a) e b); art. 7, comma 2; art. 15; art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Dalla data di approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al capoverso precedente.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6 della legge L. 19 maggio 1989, n. 183 le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

## ART. 3

Dalla data di adozione della presente deliberazione sono sottoposte a vincoli temporanei di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6 bis della L. 19 maggio 1989, n. 183, le aree classificate come fascia A e B dal presente Piano Stralcio e delimitate da apposito segno grafico nelle Tavole in scala 1:25.000 allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante limitatamente alle prescrizioni contenute nelle seguenti norme: art. 6, comma 2 lettere a) e b); art. 7, comma 2; art. 15; art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Le misure di salvaguardia, di cui alla deliberazione n. 10 del 10 maggio 1995, sono confermate e restano efficaci sino all'approvazione del presente Piano Stralcio per le parti di territorio che le ricomprendono. Tale efficacia si produce comunque per un periodo non superiore ai tre anni dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 10/95.

Fermi i poteri del Ministro dei Lavori Pubblici di cui all'art. 17, comma 6 bis della L. 19 maggio 1989, n. 183, dalla data di adozione della presente deliberazione le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al capoverso precedente.

Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata istanza di inizio di attività ai sensi dell'art. 2, comma 60, punto 7 della L. 23 dicembre 1996, n. 662) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del Piano Stralcio e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio".




Copia della presente deliberazione, con l'elenco dei comuni interessati alle misure temporanee di salvaguardia, è pubblicata, entro 30 giorni dall'approvazione, sulla Gazzetta Ufficiale dandone notizia sui Bollettini Ufficiali delle regioni interessate.

**ART. 4**

Copia della presente deliberazione completa degli elaborati del piano, di cui all'art. 1, è depositata, ai fini della consultazione presso il Ministero dei lavori Pubblici (Direzione Generale Difesa del Suolo e Magistrato per il Po), il Ministero dell'Ambiente, l'Autorità di bacino del fiume Po e le regioni interessate.

Queste ultime provvederanno alla trasmissione della stessa, entro 15 giorni dalla avvenuto deposito, ai Sindaci dei comuni interessati i quali, a loro volta entro 15 giorni, provvederanno a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante affissione all'Albo Pretorio.

Il Segretario Generale  
(Prof. Roberto Passino)



Il Presidente  
(Prof. Paolo Costa)

